



REP. VOLONTARIA 96/2010

11003/2009 V. G.

Il Tribunale di Milano
Sezione I civile

In composizione collegiale con i magistrati:

dott.ssa Alda M. Vanoni, presidente

dott.ssa Angela Bernardini, giudice

dott.ssa Loretta Dorigo, giudice estensore,

riunito in camera di consiglio,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28 gennaio 2009, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato

da:

Provincia di Sondrio, in persona del presidente pro tempore, autorizzato a ricorrere in forza di delibera 16 novembre 2009 della Giunta provinciale di Sondrio, rappresentata e difesa dall'avvocato Gino Ambrosini del foro di Sondrio, giusta delega a margine del reclamo, elettivamente domiciliata in Milano, viale Bianca Maria 13, presso lo studio dell'avvocato Francesco Valla;

reclamante

contro

Avvocati per niente Onlus, con sede in Milano, via della Signora 3a e Naga (associazione volontari e di assistenza socio sanitaria e per i diritti di stranieri e nomadi) Onlus con sede in Milano, via Zamenhof 7a, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio;

reclamate

OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 44 decreto legislativo n.286 del 1998 le odierne reclamate chiedevano accertarsi la natura discriminatoria del comportamento tenuto dalla Provincia di Sondrio in occasione del "Bando di concorso per il conferimento di alloggio a Milano per studenti universitari della Provincia di Sondrio", risultando inserito tra i requisiti per gli aventi diritto all'assegnazione quello della

cittadinanza italiana, in tal modo ponendo in essere, secondo la prospettazione dei ricorrenti, un'illecita discriminazione nei confronti degli studenti universitari stranieri privi di tale requisito.

Si costituiva in primo grado l'ente territoriale, affermando la carenza di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, nonché l'infondatezza nel merito del ricorso.

Con ordinanza emessa in data 28 luglio 2009 il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, affermando la natura discriminatoria della condotta tenuta dalla resistente e ordinando la cessazione del comportamento discriminatorio; ordinava altresì la pubblicazione del dispositivo sul quotidiano "il Corriere della Sera"; condannava infine la Provincia di Sondrio alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti.

Avverso il descritto provvedimento presentava reclamo la Provincia di Sondrio, riproponendo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti; lamentava inoltre il carattere vessatorio delle condanne accessorie, afferenti la pubblicazione del dispositivo e le spese del procedimento, comminate dal giudice di prima istanza.

Si costituivano le associazioni reclamate eccependo la tardività del reclamo; ribadivano la sussistenza della propria legittimazione ad agire, in forza del combinato disposto degli artt. 4 Decreto legislativo n.215 del 2003 e art.44 Testo unico immigrazione; richiamavano nel merito le medesime argomentazioni svolte in prima istanza.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato debba essere dichiarato inammissibile.

In accordo alla giurisprudenza della Suprema Corte, il presente procedimento ex art. 44 decreto legislativo n.286 del 1998 avente ad oggetto l'azione civile contro la discriminazione è finalizzato all'adozione di un provvedimento di natura cautelare e, pertanto, si svolge nelle forme del rito cautelare uniforme ex art. 669 bis e segg. c.p.c. in quanto compatibili, in virtù del richiamo alle misure cautelari "extravagantes" contenuto nell'art. 669 quaterdecies c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass. n. 6172 del 7 marzo 2008).

Il medesimo art. 44 prevede al 6° comma che i provvedimenti possono essere reclamati innanzi al Tribunale in composizione collegiale a mente dell'art. 739, 2° c., c.p.c.

Orbene, è noto che la disposizione cui la norma rimanda prevede: "Il reclamo deve essere proposto nel termine **perentorio** di dieci giorni ... dalla notificazione" del provvedimento di prima istanza, quando viene emesso -come avvenuto nel caso di specie- nei confronti di più parti.

Giova ricordare che nei procedimenti in camera di consiglio il termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo decorre solo se la comunicazione o la notificazione sono eseguite nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i



principi elaborati relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei termini per le impugnazioni posto dell'art. 326 c.p.c., nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 c.p.c.

Il Cancelliere, in base al combinato disposto degli artt. 58 e 739, comma 2 c.p.c. rientra tra i soggetti legittimati ad effettuare la notificazione del provvedimento giurisdizionale dato in confronto di più parti, al fine del decorso del termine suddetto.

L'ordinanza del giudice di prime cure veniva emessa in data 28 luglio 2009 e depositata in Cancelleria il 1° agosto 2009.

In pari data veniva inoltrato avviso telematico a tutte le parti costituite presso i rispettivi difensori domiciliatari, come attestato in calce al provvedimento dal competente funzionario di Cancelleria. Il successivo 1 ottobre 2009 veniva effettuato un nuovo avviso telematico in favore del solo difensore della reclamante avvocato Ambrosini, del che era effettuata ulteriore attestazione sull'originale dell'atto.


A richiesta del Collegio la Cancelleria "volontaria giurisdizione", ovvero l'ufficio amministrativo cui competeva per distribuzione interna l'esecuzione degli adempimenti conseguenti alla trattazione del presente fascicolo, certificava che sia in data 1 agosto 2009 alle ore 11. 13, sia in data 1 ottobre 2009 alle ore 15. 31, il cancelliere Paradiso aveva effettuato notifica telematica del provvedimento in favore sia dell'avvocato Ambrosini Gino del foro di Sondrio, procuratore della parte reclamante, sia in favore di Valla Francesco, del foro di Milano, difensore domiciliatario della medesima parte.

Ciascuna delle quattro notifiche veniva eseguita mediante l'invio telematico della notifica presso la "Cancelleria notifiche telematiche" ubicata nel salone al primo piano di questo Tribunale.

Rileva pertanto il Collegio che nel caso in esame la notifica in favore della parte reclamante risulta perfezionata in data 1 agosto 2009; trattandosi di provvedimento equiparato per sua natura agli strumenti cautelari non operava infatti la sospensione feriale dei termini; del tutto ultronea appare quindi la successiva notifica eseguita in data 1 ottobre 2009.

Tanto premesso, non pare inutile qui richiamare in sintesi la normativa regolante le notifiche telematiche.

E' necessario illustrare la normativa di riferimento per le notificazioni nel processo informatico partendo dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti), regolamento che prevede la notificazione degli atti processuali contenuti su supporto informatico e sottoscritti con firma digitale per via telematica secondo specifica modalità; in particolare, ai sensi dell'art. 2, II comma, tale attività deve essere effettuata attraverso il sistema informatico civile (S.I.C.I.), fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6. Il sistema informatico civile è definito come "il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale



l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile" (art. 1 comma I, lett. f). Requisiti essenziali ed indispensabili del sistema informatico civile, secondo quanto indicato dall'art. 3 del citato D.P.R., sono: a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento; b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto; c) l'avvenuta ricezione della comunicazione; d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario. Il sistema informatico civile, reso operativo con l'emanazione del D.M. 14 ottobre 2004, (regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile) è costituito da un gestore centrale attivo presso il Ministero della Giustizia e da gestori locali presenti presso ciascun ufficio giudiziario e ciascun ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP), che gestiscono, rispettivamente, i registri, i fascicoli informatici e le notifiche. Pertanto, l'avvocato, munito di casella di posta elettronica certificata per il processo telematico (CPECPT), può accedere al S.I.C.I. tramite un punto di accesso istituito presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza (PdA), che consente, ai soggetti abilitati, la connessione al gestore centrale; questo, a sua volta, permette il collegamento sia con la cancelleria dell'ufficio giudiziario - al fine di visionare i fascicoli nei quali l'avvocato è costituito o di depositare atti o documenti nel fascicolo informatico - sia con il sistema informatico di gestione degli ufficiali giudiziari.¹

Il successivo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) dava compiuta attuazione al sistema, prevedendo all'art. 51: " 1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche

¹ Art. 7 (Indirizzo elettronico)

1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.


2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 l'indirizzo elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato.

3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8 (Attestazione temporale)

1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.

2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1 sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma



regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la somministrazione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocato dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati per la verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nei tribunali giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni del comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile”.

Con il Decreto 26 maggio 2009, n. 57 il Ministero Della Giustizia emanava il Regolamento necessario all'attuazione della disciplina illustrata: “Art. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 si applicano, nel Circondario del Tribunale di Milano, **a decorrere dalla data del 1° giugno 2009**”².


In forza delle due norme da ultimo citate le notificazioni e le comunicazioni – effettuate secondo i suddetti regolamenti – **diventano obbligatorie per via telematica; il destinatario che non ha assolto l'onere di dotarsi nei tempi prescritti di indirizzo elettronico, deve recarsi -sua sponte- in cancelleria** dove riceverà brevi manu la comunicazione o la notifica di cui è destinatario.

Il procuratore costituito, ovvero il suo domiciliatario, che non siano muniti o non comunichino il proprio indirizzo telematico, non possono quindi eccepire il vizio della comunicazione o della notifica e la conseguente mancata decorrenza del termine decadenziale.

Concludendo, si osserva che il presente reclamo veniva depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale solo in data 22 dicembre 2009, quindi a distanza di 143 giorni dall'avvenuta notifica telematica del provvedimento, avvenuta il 1° agosto 2009 (e reiterata, sempre telematicamente, il 1° ottobre 2009).

A fronte dell'eccezione, rilevabile d'ufficio e, comunque, sollevata nella memoria di costituzione anche dalle parti reclamate, la Difesa dell'ente territoriale non offriva in sede di discussione alcuna

² Per doverosa esigenza di completezza del panorama normativo, non si possono tralasciare i regolamenti comunitari che in riferimento alle diverse tipologie di procedimenti europei per le comunicazioni e le notificazioni ammettono qualunque tipo di strumento idoneo a far conoscere l'atto nella sua integralità come il telefax e la posta elettronica. Il recente regolamento europeo 861/2007 sulle controversie di modesta entità, ma prima ancora il regolamento CE 1896/2006 sul procedimento di ingiunzione europeo, consentono la presentazione della domanda in formato elettronico e trasmissibile all'ufficio giudiziario per posta elettronica o telefax.



articolata deduzione, limitandosi a protestare in punto di fatto che gli studi di entrambi i difensori (dominus e domiciliatario) non erano dotati di indirizzo elettronico.

Si ricorda che, a mente della normativa sopra illustrata, la circostanza è del tutto inconferente in ordine all'operatività del sistema di notificazioni in via telematica, ponendo a carico del procuratore della parte un onere di comunicazione preventiva che, se non assolto, non attribuisce il diritto di ricevere notizia degli atti secondo le disposizioni previgenti; a contrario, impone al difensore di diventare parte attiva del procedimento di notificazione e, quindi, di recarsi presso la sede giudiziaria per avere cognizione delle comunicazioni o notificazioni che lo riguardano.

Il reclamo deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Per mera completezza, rileva infine il Tribunale che non risulterebbe comunque accoglibile l'eccezione di rito, relativa alla dedotta mancanza di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti in prima istanza.

Il testo di cui all'art. 44 T.U. immigrazione deve infatti essere interpretato alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 5, c.3, 4 e 4 bis D. L.vo n. 215 del 2003 (norme pure applicate dal giudice a quo, e non oggetto di specifica censura da parte della reclamante).

La facoltà di agire in nome proprio per la tutela di una pluralità indeterminata di soggetti che versino in specifiche condizioni, colpiti da un comportamento discriminante, ove non siano individuabili in maniera immediata e diretta le persone lese dalla discriminazione, è concessa agli enti iscritti in un apposito elenco ministeriale. Il rimando all'art. 43 T.U. cit., relativo alle "condizioni dello straniero", contenuto nell'art. 2 D. L.vo n. 215 del 2003 parrebbe consentire la definizione discriminatoria di effetti siffatti, raggiunti mediante l'utilizzo distorto del criterio di cittadinanza. Ad ogni buon fine, si osserva che la tutela è certamente prevista contro le discriminazioni formalmente dettate da ragioni etniche, ma non solo, dovendosi comprendere nell'ambito della tutela anche le cd. discriminazioni "indirette", ossia quelle attuate mediante l'adozione di criteri solo apparentemente "neutri"; non è chi non veda come il criterio selettivo della cittadinanza, applicato in assenza dei presupposti legittimanti individuati dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 432 del 2005), si traduca in fatto in un fattore discriminante su base etnica e razziale, stante la notoria appartenenza di un numero significativo di stranieri a etnie diverse da quella autoctona.

Le spese della presente fase processuale seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, avuto riguardo alla natura delle parti, all'oggetto della causa ed all'attività effettivamente prestata in atti.

P.Q.M.

Letti gli artt. 44 D. L.vo n. 286/1998 e successive modifiche, 669 terdecies. 739 c.p.c. ;



6

dichiara l'inammissibilità del reclamo presentato da Provincia di ...
per niente Onlus e Naga (associazione volontari e di assistenza socio ...
e nomadi) Onlus avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di ...
depositato il 1° agosto 2009, nel procedimento n.550/2009, promosso ex art. 44 ...
dalle reclamate;

condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente ...
comprehensive di diritti e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.

Si comunichi

Milano, 4 febbraio 2010

Il Presidente

Il Giudice estensore

Aldo M. Veneri

[Signature]

Depositato in Cancelleria
oggi, 09/02/2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Dr. David Antonio Giannelli

TELEMATICO
IL 09/02/2010
DA IL CANCELLIERE C1
Dr. David Antonio Giannelli